

TI_GERICHTE 33.2002.53 vom 14. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.53

FR: TI_GERICHTE 33.2002.53 du 14 août 2002

IT: TI_GERICHTE 33.2002.53 del 14 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

luglio 2002 ed il 31 luglio 2002, e meglio di comprovare a mezzo di certificati medici se v'è stato un aggravamento, e se sì chi si è occupato delle sue cure e se ciò ha comportato un suo ricovero (doc. _). Scopo di tale accertamento era di determinare se vi fosse un motivo scusabile alla base del ritardo nel comunicare il citato aumento di pigione alla Cassa. Infatti, in una sentenza del 21 giugno 1988 nella causa J.K., pubblicata parzialmente in DTF 114 V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile. La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà costituisce un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 n. 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125). Non tutti i motivi di un ritardo sono scusabili. La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a). Sono invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b). Infine, in una decisione del 17 luglio 1997 nella causa Assicurazione X contro Y e Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo pubblicata in SVR 1998, UV Nr. 10, il TFA ha ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine passato può essere restituito, qualora l'interessato fu impossibilitato, senza sua colpa, di agire in termine utile, ammettendo altresì la possibilità per i Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali. In concreto, il ricorrente ha precisato di aver avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute già un mese prima del citato periodo, nel senso che ha avuto un'infezione alle vie respiratorie che ha portato poi all'insorgere di un'infezione alle orecchie, dovendo così rimanere a letto. La moglie _____ è stata parallelamente colpita da bronchite, ciò che l'ha costretta a letto. Durante questo periodo l'assicurato è rimasto dunque a casa e, come sempre, la moglie se ne è occupata (doc. _). Sulla base della succitata giurisprudenza, a mente della scrivente Corte la malattia duratura del ricorrente ed il sommarsi di altre

patologie possono essere ritenute un motivo scusabile tale da permettere di restituire il termine per la notifica dell'aumento della pigione. Tuttavia, anche se affetta da bronchite, la moglie dell'assicurato che ne gestisce le procedure (v. doc. _) avrebbe ugualmente potuto inviare per tempo alla Cassa di compensazione la predetta comunicazione dell'11 luglio 2002 relativa all'aumento del canone di locazione. Le sue condizioni non le impedivano infatti di espletare tale semplice incombenza. L'aumento della pigione del ricorrente può essergli riconosciuta soltanto dall'inizio di agosto 2002, poiché è durante quel mese che la Cassa ha avuto conoscenza di detto cambiamento e non v'è sufficiente motivo scusabile che possa dar luogo ad una restituzione di termine. L'Amministrazione ha ricevuto il citato scritto dell'11 luglio 2002 in un primo tempo il 6 agosto 2002 ed in un secondo tempo il 16 agosto 2002 (cfr. gli atti dell'Amministrazione). Nel primo caso gli è stato direttamente inviato dall'assicurato medesimo i primi giorni del mese di agosto 2002, come da sua stessa ammissione (doc. _), mentre il secondo invio dell'avviso d'aumento della pigione è giunto all'Amministrazione per il tramite dello scritto del 9 agosto 2002 dell'Agenzia comunale AVS di _____. Da quanto sopra discende pertanto che la Cassa ha applicato le norme di legge, per cui questo TCA conferma che il nuovo ammontare della pigione (Fr. 10'284.-) deve essere ritenuto valido, ai fini del calcolo della prestazione complementare, dal 1° agosto 2002. Il ricorso di _____ deve quindi essere respinto. 2.5. In fase d'istruttoria è emerso che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II, per cui necessita di un particolare regime dietetico (doc. _). Invitata a pronunciarsi su tale nuovo elemento, con scritto del 30 ottobre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di corrispondere all'assicurato la somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-, accordandogli una retroattività massima di quindici mesi in virtù del N. 5014 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS. Il 14 novembre 2002 l'Amministrazione ha quindi emesso una nuova decisione con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002 (doc. _), ove essa ha provveduto ad integrare nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente l'importo annuo di Fr. 2'100.-. L'art. 9 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfettaria annua di Fr. 2'100.-. Giusta l'art. 2 lett. a OMPC, per le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione. Nel caso in esame, nel certificato medico del 15 ottobre 2002 il dr. _____, medico curante dell'assicurato, ha osservato che il ricorrente è affetto da diabete mellito di tipo II dal 1990 (doc. _). Anche quest'ultimo, durante l'audizione del 22 ottobre 2002, ha sottolineato di necessitare, oltre ad una somministrazione quotidiana d'insulina, di un regime dietetico di natura particolare. Ora, in virtù del predetto art. 2 OMPC, questo nuovo elemento può essere considerato soltanto per i quindici mesi antecedenti il mese in cui è avvenuta la relativa comunicazione alla Cassa (ottobre 2002), quindi a partire dal mese di luglio 2001. Al fine dunque di riesaminare in tal senso il calcolo delle prestazioni complementari affinché contempli pure il rimborso forfettario delle spese per prodotti dietetici a cui il ricorrente ha diritto, la decisione va annullata e l'incarto viene così trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona per i suoi incombenzi. In effetti, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (STFA del 22 febbraio 2001

nella causa J., consid. 1b, I 30/99; DTF 121 V 366 consid. 1b). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Nel caso concreto le nuove circostanze di fatto sono chiare ed ammesse dall'amministrazione. I nuovi elementi di fatto emersi in sede istruttoria impongono l'annullamento - come detto - della decisione impugnata - siccome non considera la necessità della dieta - ed il rinvio degli atti alla Cassa per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.